



REGIONE
SICILIANA



REPUBBLICA
ITALIANA



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Avviso contrasto consumo del suolo Fondi MASE

FAQ

È prevista una proroga dei termini di presentazione della domanda?	Si: con il DDG n. 1863 del 09/12/2025, il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato alle ore 23:59 del giorno 16 gennaio 2026.
Il Comune ha individuato un'area da candidare al finanziamento, classificata nel vigente PRG come zona F3, ovvero "area a verde attrezzato per lo sport", disciplinata dall'art. 28 delle NTA, il quale dispone che: <i>Zona F3: comprende le aree destinate agli impianti sportivi. Per le distanze tra i fabbricati, e tra questi e il ciglio stradale, si applicano le norme di cui all'art. 17 delle presenti NTA. I sedimi liberi, pertinenti agli impianti sportivi, devono essere sistemati con essenze arboree ed elementi decorativi. Il rapporto di copertura deve essere minore o uguale a 0,1.</i> Alla luce del contenuto dell'art. 28, si chiede se tale zona possa considerarsi compatibile con le finalità del bando, tenuto conto che la norma del PRG ammette la realizzazione di impianti sportivi e, dunque, riconosce una potenziale edificabilità dell'area.	L'area di intervento deve essere urbanisticamente destinata ad "Area verde ad uso pubblico" con vincolo di inedificabilità.
Dal contenuto del bando, in particolare al paragrafo 4.3, comma 11, sembrerebbe che, qualora l'area <i>ante operam</i> non abbia destinazione "verde ad uso pubblico" con vincolo di inedificabilità, sia sufficiente un atto approvativo amministrativo per introdurre la tale destinazione d'uso richiesta ai fini della candidatura. Si chiede pertanto quale tipo di atto amministrativo occorrerebbe redigere.	Nell'atto amministrativo di approvazione dell'intervento e della proposta di partecipazione all'Avviso dovrà essere prescritta la variazione di destinazione d'uso ad "area verde ad uso pubblico" con vincolo di inedificabilità. L'art. 5 <i>Disposizioni finali</i> del DM 2/2025 precisa che "Il finanziamento è erogato esclusivamente a seguito dell'impegno, assunto mediante determina del Consiglio Comunale, di introduzione sull'area di intervento del vincolo di <i>area verde inedificabile ad uso pubblico</i> negli strumenti urbanistici"
Per quanto riguarda la certificazione urbanistica delle aree <i>ante e post operam</i> , basta presentare il certificato redatto dall'ufficio urbanistica o è necessario anche la delibera del consiglio comunale?	

<p>Nel bando non si specifica l'importo massimo ammissibile. È auspicabile, per una possibile ammissibilità, mantenere contenuto l'importo complessivo dei lavori all'interno di un range economico?</p>	<p>Il bando non prevede un limite di costo dell'intervento da proporre. Un requisito di ammissibilità, previsto dall'allegato 2 al DM 2/2025, prevede un "fabbisogno economico, al netto di eventuali cofinanziamenti, compatibile con le risorse economiche assegnate dal Fondo"</p>
<p>Per rinaturalizzazione, termine molto ampio nel significato, cosa si intende?</p>	<p>Nell'ambito del DM 2/2025 le opere di rinaturalizzazione sono esemplificate nel sottoparagrafo "Lavorazioni primarie" dell'allegato 2, come riportato nel paragrafo 3.3 dell'Avviso.</p>
<p>La sostituzione o/e ripristino di alberature le cui radici hanno compromesso marciapiedi e un muro di sostegno, con conseguente de-impermeabilizzazione e rinaturalizzazione dell'area, rientra tra gli interventi ammissibili?</p>	<p>Requisito di ammissibilità della proposta è costituito dalla "de-impermeabilizzazione e successivo inerbimento per una superficie $\geq 90\%$ dell'area di intervento" che dovrà essere destinata ad "area verde ad uso pubblico" con vincolo di inedificabilità. Altro requisito di ammissibilità prevede che la "densità di copertura arborea, risultante nel tempo, misurata come rapporto tra la sommatoria delle superfici in pianta delle chiome e la superficie dell'area dell'intervento, dovrà risultare $\geq 50\%$ dell'area di intervento".</p>
<p>La sostituzione del manto bituminoso e della pavimentazione dei marciapiedi, rovinati dalle radici degli alberi, con conseguente de-impermeabilizzazione mediante pavimentazioni drenanti ecosostenibili tipo BIOSTRASSE (drenabilità: > 200 lt/mq minuto), e rinaturalizzazione di una parte dell'area visto che è già coperta da chiome arboree maggiore del 50%, rientra tra gli interventi ammissibili?</p>	<p>Il quesito sembra riguardare una destinazione d'uso dell'area oggetto di intervento diversa da quella ammissibile "Area verde ad uso pubblico", con vincolo di inedificabilità. Si precisa che nell'ambito degli interventi di rinaturalizzazione del suolo (<u><i>lavorazioni primarie</i></u>), che dovranno riguardare almeno il 90% dell'area di intervento, non è consentito l'utilizzo di pavimentazioni drenanti.</p>
<p>Le aree destinate a parcheggio possono essere considerate utili ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del 90% di de-impermeabilizzazione e inerbimento? Sono pertanto ammissibili soluzioni di pavimentazione permeabile, che consentano anche l'inerbimento, come grigliati erbosi o masselli autobloccanti filtranti, per le superfici da destinare a parcheggio?</p>	<p>La destinazione di aree a parcheggio non è compatibile con le finalità dell'Avviso.</p>

<p>È possibile presentare progetti che prevedano la bonifica dell'area di intervento (ad es. su siti utilizzati come discarica abusiva ed incendiati)?</p>	<p>No, gli interventi di bonifica non sono finanziabili.</p>
<p>Ci sono dei materiali specifici che si devono utilizzare?</p>	<p>Il DM 2/2025 non fornisce indicazioni in merito.</p>
<p>Il progetto, oltre tutta la riorganizzazione a verde con l'inserimento di specie arboree autoctone e l'inerbimento delle aree, può prevedere la realizzazione di percorsi a mobilità lenta, come pista ciclabile e pedonale, oltre all'inserimento di aree a gioco per bambini etc. (il tutto inserito anche all'interno del computo metrico)?</p>	<p>È possibile realizzare opere compatibili con la destinazione d'uso "Area verde ad uso pubblico", con vincolo di inedificabilità, fermo restando che nell'ambito delle <u>lavorazioni secondarie</u> sono previste "opere accessorie per l'arredo e per la sicurezza dell'area a verde, nel limite del 10% dell'importo dei lavori (panchine, fontane, gazebo, recinzioni, sentieristica con materiali drenanti, piccole opere in pietra a secco, ecc.)";</p>
<p>Ai fini della partecipazione al bando è necessario che sia già stato approvato un progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) approvato con delibera di Giunta, oppure è sufficiente presentare un Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) approvato con delibera di Giunta?</p>	<p>Il D.M. 2/2025 non indica un livello progettuale minimo. Il progetto presentato dovrà essere conforme a quanto previsto dal d. lgs. 36/2023 e, in ogni caso, dovranno essere prodotti gli allegati riguardanti "I contenuti minimi degli elementi informativi, da elaborare come specificato nell'allegato A <i>Elementi informativi minimi a corredo della richiesta di finanziamento dell'intervento e criteri generali per la valutazione da parte delle Autorità di bacino distrettuali</i> al documento <i>Criteri generali per le attività istruttorie</i>", e riportati al paragrafo 4.3 dell'Avviso.</p>
<p>Per quanto riguarda i nulla osta e i pareri richiesti ai vari enti, è sufficiente allegare la ricevuta di caricamento allo sportello oppure è necessario avere il parere?</p>	
<p>Dal momento che al punto 6 dell'allegato 2 al DM 2-2025 sono riportati i "Contenuti minimi degli elementi informativi a corredo della richiesta di finanziamento dell'intervento", chiediamo se vale quanto riportato in questo paragrafo. Diversamente, ci uniamo alla richiesta di chiarimento circa il livello di progettazione da raggiungere.</p>	
<p>In merito a quanto riportato al punto 7 dell'allegato 2 al DM 2-2025 "Tipologie di opere di rinaturalizzazione dei suoli di riferimento", chiediamo "conforto" circa la possibilità di considerare un suolo roccioso quale suolo compattato.</p> <p>Nel caso specifico, [...], un suolo in via di degrado, soggetto ad azioni di erosione e deterioramento.</p>	<p>Caratteristiche dell'area non coerenti con le finalità dell'Avviso in quanto il tipo di suolo descritto è naturalmente compatto, non artificialmente impermeabilizzato.</p>

<p>Si chiede di precisare la definizione di “area di intervento”.</p>	<p>La porzione di territorio, catastralmente identificato, entro il cui perimetro sarà elaborata la progettazione che dovrà prevedere una superficie da rinaturalizzare pari ad almeno il 90% ed una densità di copertura arborea pari ad almeno il 50%.</p>
<p>È possibile partecipare con un unico progetto che comprenda interventi distribuiti su più aree situate all'interno dello stesso quartiere, tra loro limitrofe ma non direttamente adiacenti o fisicamente collegate?</p>	<p>Si, purché le varie aree risultino progettualmente integrate e funzionalmente collegate, fermo restando che il calcolo della superficie di intervento sarà data dalla sommatoria delle singole aree, ma che, nell'ambito di ciascuna area, dovranno essere rispettati i requisiti di ammissibilità riguardanti la percentuale di superficie da rinaturalizzare (90%) e la percentuale di densità di copertura arborea (50%).</p>
<p>Il requisito relativo alla realizzazione di opere di de-impermeabilizzazione e successivo inerbimento per una superficie $\geq 90\%$ dell'area di intervento costituisce una condizione di ammissibilità del progetto, oppure rientra tra i criteri di valutazione che attribuiscono punteggio? Poniamo la seguente domanda poiché, nel paragrafo “Criteri di attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria”, la tabella “Significatività delle azioni” (pag. 13 dell'avviso pubblico) sembra indicare che tale requisito possa non essere obbligatoriamente soddisfatto;</p>	<p>Il requisito di ammissibilità prevede la realizzazione di opere di de-impermeabilizzazione e successivo inerbimento per una superficie pari, almeno, al 90% dell'area di intervento.</p>